



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 152 del 16-06-2017

Oggetto: **PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI - APPROVAZIONE MODIFICHE.**

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di giugno, in Roseto degli Abruzzi, nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze, alle ore 14:10, previo invito diramato nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. AVV. SABATINO DI GIROLAMO in qualità di SINDACO, nelle persone dei Signori assessori

AVV. SABATINO DI GIROLAMO	SINDACO	P
DOTT. SIMONE TACCHETTI	VICE SINDACO	P
RAG. ANTONIO FRATTARI	ASSESSORE	P
SIG.RA CARMELA BRUSCIA	ASSESSORE	P
GEOM. NICOLA PETRINI	ASSESSORE	P
AVV. LUCIANA DI BARTOLOMEO	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT.SSA FABIOLA CANDELORI;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N

Soggetta a comunicazione S

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a ratifica N

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- ✓ Che con propria deliberazione n. 47 del 15.4.2008, esecutiva, si approvava il Piano Generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.), nel rispetto dell'art. 11, comma 3, del regolamento comunale sulla pubblicità approvato dal C.C. con delibera n. 40 del 25.10.1995, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co., sez. di Teramo, nella seduta del 5.12.1995, prot. n. 8922;
- ✓ che con proprie deliberazioni n. 13 del 6.2.2014 e n. 75 del 30.7.2014, il piano è stato modificato, come meglio precisato nella deliberazione 75/2015;
- ✓ che con Deliberazione n. 66 del 19.06.2015 il piano è stato adeguato nelle previsioni di cui agli artt. 2, 8, 11 e 12 del P.G.I., anche al fine di alleggerirne e renderne concretamente applicabili i dettami, nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché di tener conto dell'evoluzione interpretativa del C.d.S. da parte di dottrina e giurisprudenza;
- ✓ che occorre, allo stato, integrare il piano al fine di regolamentare la struttura dei cartelli pubblicitari (di cui all'articolo 10) nonché delle preinsegne (di cui all'articolo 12) al fine di disciplinare in modo puntuale definitivo la gestione e le autorizzazioni dei cartelli pubblicitari sul territorio comunale

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 16.9.1992, n. 495 e s.m.i.;

Visti i vigenti Regolamenti comunali relativi all'imposta comunale sulla pubblicità ed alla TOSAP;

Visto il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.;

Visti i pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/00;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) dare atto che le premesse e le argomentazioni sopra riportate formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) approvare le modifiche agli artt. 10, 12 e 14 del P.G.I. riformulando gli stessi nel testo qui di seguito riportato (le modifiche e/o integrazioni sono sottolineate e scritte in grassetto):

"ARTICOLO 10 TIPOLOGIE CARTELLI PUBBLICITARI

1. I cartelli pubblicitari devono avere le seguenti caratteristiche: le strutture di sostegno devono essere realizzate in profilati metallici adeguatamente protetti dalla corrosione e verniciati nel colore RAL 7012 grigio o 7026 grigio più scuro. Possono essere autorizzati impianti della tipologia meglio descritta nell'allegato "B", con pannelli a forma rettangolare e delle seguenti dimensioni:

- cm 70 X 100
- cm 100 X 140
- cm 140 X 200

- cm 200 X 140

2-bis. Sono fatti salvi gli impianti regolarmente autorizzati alla data del 31.12.2016;

ARTICOLO 12 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE - DIVIETI

1. L'installazione di qualunque cartello o mezzo pubblicitario è subordinata al rilascio di autorizzazione, fino a raggiungere il limite quantitativo (se ricadente nelle categorie soggette a limitazione), secondo le procedure e le norme previste dal Regolamento sulla Pubblicità.

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario, deve essere saldamente fissata, a cura e spese del concessionario/titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, ben visibile, contenente le seguenti informazioni:

- Denominazione, sede sociale, P.IVA e numero telefonico del concessionario;
- Numero e data dell'atto di concessione/autorizzazione;

3. In sede di rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D. Lgs. 285/1992 e, comunque, con decorrenza dalla data di approvazione del presente Piano, è dovuto il corrispettivo di cui all'art. 27 del medesimo decreto e all'art. 53 del D.P.R. 495/1992. Le misure del corrispettivo pari ad € 10/mq. (zona F compresi centri storici) ed € 20/mq (zone A/E), saranno aggiornate annualmente secondo quanto disposto dal comma 7, del citato art. 53 del D.P.R. 495/1992.

4. Per l'installazione di transenne pedonali (figure nn. 23, 24 e figura n. 31 - allegato A), si applica il medesimo corrispettivo di cui al precedente comma 3, oltre all'imposta comunale sulla pubblicità ed alla TOSAP. L'autorizzazione ha la durata di anni tre, rinnovabile per ulteriori tre anni.

5. Per l'installazione di preinsegne o frecce segnaletiche (**che devono essere conformi alle tipologie di cui all'allegato "C"**) dislocate lungo strade, curve, incroci, rotonde, in serie da 2,3 o più elementi, secondo lo spazio disponibile, l'autorizzazione è pari ad anni 10 (Cfr. comma 5, art. 9, regolamento sulla pubblicità). Anche in questo caso è dovuto il corrispettivo di cui al precedente comma 3, oltre all'imposta comunale sulla pubblicità.

6. Nella Riserva naturale guidata Borsacchio, nel lungomare capoluogo, nel lungomare di Cologna Spiaggia e nella zona pedonalizzata di Roseto capoluogo Via Latini/Via Garibaldi - zona C, è vietata l'installazione di cartelli /mezzi pubblicitari;

7. In caso di impianti da collocare in zone gravate da vincoli paesaggistici, ambientali ecc..., l'autorizzazione è subordinata anche all'ottenimento del parere da parte dell'Ente competente.

8. La collocazione di impianti nei centri storici di Montepagano e Cologna Paese, deve essere valutata con particolare riguardo al decoro e all'arredo urbano e con riferimento ai rispettivi regolamenti di attuazione.

9. E' fatto divieto di utilizzare carrelli mobili pubblicitari sul territorio (anche su suolo privato).

10. Al fine di ridurre il numero di strutture collocate sul territorio (pali) è consentita l'installazione di insegne di esercizio da parte delle attività anche su pali di proprietà di terzi (anche nel caso in cui questi ultimi non siano titolari di alcuna attività nel raggio di 50mt), fermi restando gli obblighi di rimozione di cui all'articolo 11 in caso di cessazione di tutte le attività che utilizzano il palo in parola.

Eliminare l'articolo 14"

Indi la Giunta Comunale con separata votazione dall'esito unanime, stante l'urgenza, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4^o comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO

Settore III "Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio "

Dirigente Ing. Marco Scorrano

Tel.: 085/89453 1 - Fax: 085/89453 620 - E-mail: scorrano.marco@comune.roseto.te.it

TESTO PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Cfr. delibera C.C. n. 40 del 25.10.1995 e Delibera della G.C. n. 4 del .5.4.2008 coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera della G.C. n. 13 del 6 febbraio 2014, dalla delibera della G.C. di precisazione n. 75 del 30.7.2014 e dalla delibera della G.C. di adeguamento n. 152 del 16.06.2017)

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Zonizzazione

Art. 3 Classificazione dei mezzi pubblicitari

Art. 4 Impianti di pubbliche affissioni

Art. 5 Impianti privati per affissione diretta

Art. 6 Sostituzione degli impianti esistenti

Art. 7 Tipologie di impianti per le affissioni

Art. 8 Collocazione degli impianti di affissione - Deroga distanze

Art. 9 Definizione cartelli pubblicitari

Art. 10 Tipologie cartelli pubblicitari

Art. 11 Definizione altri mezzi pubblicitari

Art. 12 Autorizzazione installazione - Divieti

Art. 13 Quadro normativo di riferimento

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari (Piano), disciplina la localizzazione dei mezzi pubblicitari in attuazione del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 11 e 25 del "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle affissioni (Regolamento sulla pubblicità)".

2. Il Piano determina, in particolare:

- **le zone del territorio** comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari;
- **La superficie complessiva degli impianti** per affissione diretta da parte di privati e per affissioni pubbliche, con precisazione, per le affissioni pubbliche, della superficie destinata a messaggi di natura istituzionale, sociale o, comunque, priva di rilevanza economica;
- **Le tipologie, le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti** pubblicitari e delle affissioni, tenendo conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale;
- **Le eventuali deroghe alle norme del codice della strada** per l'installazione degli impianti;

3. La finalità principale del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari e di affissione in un contesto di arredo urbano della città gradevole ed ordinato.

ARTICOLO 2 ZONIZZAZIONE

1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso in nove zone:

ZONA A - Roseto capoluogo SS 16 dal Borsacchio (Km. 416+060) a tratto immediatamente precedente il ponte sul fiume Vomano (Km. 421 + 600);

ZONA B - Roseto capoluogo da incrocio SS 16 Rotonda a SS 150, all'altezza di Via Aso (Km. 0+300);

ZONA C -: lungomare Roseto capoluogo da limite riserva Borsacchio (limite nord) a Via Sallustio (limite sud); zona pedonalizzata Roseto capoluogo Via Latini/Via Garibaldi; lungomare di Cologna Spiaggia da Via della Stazione a Rotonda sud (cfr. delimitazione **colore CELESTE** allegata piantina);

ZONA C1 -:lungomare Roseto capoluogo da Via Sallustio lungomare Trieste fino a zona campeggi (cfr. delimitazione **colore AZZURRO** allegata piantina);

ZONA D - Cologna Spiaggia tratto urbano SS. 16 dal Km. 411 + 570 al Km. 413+500(cfr. delimitazione **colore VIOLA** allegata piantina);

ZONA E - SS. 150: Prima tratta dal Km. 1+150 di Campo a Mare, all'altezza di Via Don Luigi Sturzo fino al Km. 2+500 in prossimità di Via Santa Caterina di Voltarrostro; seconda tratta: zona S. Giovanni dal Km. 3+0,50 al Km. 4+250; terza tratta: zona S. Lucia, lato destro, dal Km. 5+610 al Km. 6+270 e lato sinistro, dal Km. 5+610 al Km. 6+513;

ZONA F - Tutte le altre aree/strade di Roseto capoluogo e frazioni non inserite nelle precedenti zone A/E e nei centri storici /riserva Borsacchio, comprese le aree esterne ai centri abitati (residuale);

CENTRI STORICI di MONTEPAGANO e COLOGNA PAESE: (cfr. delimitazioni circolari colore **MARRONE** sovrapposte alla zona F allegata piantina);

RISERVA NATURALE DEL BORSACCHIO: (cfr. perimetrazione definita dall'art. 33 L.R. 1.10.2007, n. 34 evidenziata da tratteggio/linee di colore **VERDE** allegata piantina.). In caso di altra perimetrazione approvata dal Consiglio Comunale il Piano sarà conseguentemente adeguato.

ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e dal Regolamento sulla pubblicità, sono così suddivisi:

- Impianti pubbliche affissioni;
- Impianti privati per affissione diretta;
- Cartelli pubblicitari;
- Altri mezzi pubblicitari

ARTICOLO 4 IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà comunale collocati su spazi appositamente individuati dal Comune.

2. Lo stato di fatto degli impianti di affissione di proprietà comunale è il seguente:

- plance 70 X 100 n. 44 (bifacciale) per una superficie di circa mq. 62 (istituzionale, sociale e commerciale);
- plance 100 X 140 n. 30 (bifacciale) per una superficie di circa mq. 84 (istituzionale, sociale e commerciale);
- plance 140 X 200 n. 23 (bifacciale) per una superficie di circa mq. 128 (istituzionale, sociale e commerciale);
- spazio affissione a muro 70 X 100 n. 42 per una superficie di circa mq. 29 (istituzionale, sociale e commerciale);
- spazio affissione a muro 100 X 140 n. 55 per una superficie di circa mq. 77 (istituzionale, sociale e commerciale);
- spazio affissione a muro (poster) 600 x 300 n. 3 per una superficie di circa mq. 54 (istituzionale, sociale e commerciale);
- traliccio triangolare 70 x 100 n. 2 per una superficie di circa mq. 4 (istituzionale, sociale e commerciale);
- traliccio quadrato 70 x 100 n. 2 per una superficie di circa mq. 6 (istituzionale, sociale e commerciale);
- plance 70 X 100 n. 20 (bifacciale) per una superficie di circa mq. 28 (affissioni funerarie);
- plance 100 X 140 n. 2 (bifacciale) per una superficie di circa mq. 6 (affissioni funerarie);
- plance 200 X 200 n. 2 per una superficie di circa mq. 8 (affissioni funerarie);

3. La superficie complessiva degli impianti per pubbliche affissioni resta determinata in mq. 486 - al di sopra del rapporto minimo di mq. 12/1000 abitanti (comma 3, art. 18 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507).

4. Tale superficie sarà destinata, di norma, per il 10% a comunicazioni di natura istituzionale, sociale o politica e per il restante 90% ad affissioni di natura commerciale.

5. Le plance per affissioni funerarie, destinate all'affissione diretta da parte delle imprese o agenzie di pompe funebri, ai sensi dell'art. 27 del regolamento comunale per la pubblicità, potranno essere collocate nei seguenti punti del territorio:

- N. 4 plance (200x200) cimitero capoluogo (mq. 16,00/32,00 se bifacciale);
- N. 2 plance (200x200) cimitero Cologna Spiaggia (mq. 8,00/16,00 se bifacciale);
- N. 2 plance (200x200) cimitero Montepagano (mq. 8,00/16,00 se bifacciale);
- N. 2 plance (200x200) cimitero Cologna Paese (mq. 8,00/16,00 se bifacciale);
- N. 1 plancia (100 x 140 o max 200x200) in prossimità della chiesa SS. Maria Assunta (mq. 2,80/5,60 se bifacciale o max 8,00/16,00 se bifacciale)
- N. 1 plancia (100 x 140 o max 200x200) in prossimità della chiesa S. Cuore (mq. 2,80/5,60 se bifacciale o max 8,00/16,00 se bifacciale);
- N. 1 plancia (100 x 140 o max 200x200) in prossimità della chiesa Voltarrostro (mq. 2,80/5,60 se bifacciale o max 8,00/16,00 se bifacciale);
- N. 1 plancia (100 x 140 o max 200x200) in prossimità della chiesa S. Giovanni (mq. 2,80/5,60 se bifacciale o max 8,00/16,00 se bifacciale);
- N. 1 plancia (100 x 140 o max 200x200) in prossimità della chiesa nuova di S. Lucia (mq. 2,80/5,60 se bifacciale o max 8,00/16,00 se bifacciale) ;
- N. 1 plancia (100 x 140 o max 200x200) in prossimità della chiesa antica di S. Lucia (mq. 2,80/5,60 se bifacciale o max 8,00/16,00 se bifacciale) ;
- N. 1 plancia (100 x 140 o max 200x200) in prossimità della chiesa di Casal Thaulero (mq. 2,80/5,60 se bifacciale o max 8,00/16,00 se bifacciale);
- N. 1 plancia (100 x 140 o max 200x200) in prossimità della chiesa di Montepagano (mq. 2,80/5,60 se bifacciale o max 8,00/16,00 se bifacciale);
- N. 1 plancia (100 x 140 o max 200x200) in prossimità della chiesa di Cologna Paese (mq. 2,80/5,60 se bifacciale o max 8,00/16,00 se bifacciale) ;
- N. 1 plancia (100 x 140 o max 200x200) in prossimità della chiesa di Cologna Spiaggia (mq. 2,80/5,60 se bifacciale o max 8,00/16,00 se bifacciale);

6. Per far fronte ad altre eventuali esigenze, alle imprese di pompe funebri è consentito utilizzare esclusivamente supporti mobili (cavalletti - 35 x 40 per ogni facciata), per un numero non superiore a quattro per ogni funerale.

ARTICOLO 5 IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONE DIRETTA

1. Per affissioni dirette s'intendono le affissioni di manifesti e simili effettuate per conto altrui direttamente da soggetti privati;

2. La superficie degli impianti da destinare ad affissioni dirette non può superare mq. 900, di cui 540 per impianti 6 x 3 (Gli impianti collocati sul territorio comunale avevano una superficie utile di circa mq. 1.195). La superficie degli impianti da collocare su suolo privato - anche 6 x 3 - non può superare mq. 900, fermo restando la compatibilità con il regolamento edilizio comunale (Gli impianti installati su suolo privato avevano una superficie utile di circa mq. 817).

3. Per le affissioni dirette devono essere realizzati impianti conformi agli schemi/figure previsti nel presente Piano (Allegato A).

4. L'assegnazione ai privati degli spazi per affissione diretta su area pubblica (concessione di servizio) deve avvenire mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali ad evidenza pubblica in base ai seguenti criteri (lotti divisi per tipologia d'impianto):

- a) Le localizzazioni sono determinate in conformità al presente Piano e nel rispetto dei vincoli urbanistici/edilizi e del Codice della Strada;
- b) L'atto di aggiudicazione e il contratto autorizzano l'installazione degli impianti da parte delle Ditte aggiudicatrici per il periodo delle concessioni che hanno durata pari ad anni tre, rinnovabili per ulteriori tre anni;

- c) I concessionari sono tenuti al pagamento anticipato di un canone annuo (€. 10,00/mq.: min. base d'asta zona F, compresi centri storici - € 20,00/mq.: min. base d'asta zone A/E), oltre al versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ex art. 12, comma 3, del D. Lgs. 507/1993 (comma 6, art. 25, regolamento sulla pubblicità) e della TOSAP.

5. Nelle strade e aree interessate da lavori pubblici, gli impianti di affissione che creino intralcio all'esecuzione dei lavori vanno rimossi per il periodo strettamente necessario all'intervento e ricollocati su disposizione del direttore dei lavori, indipendentemente dalla definitiva chiusura del cantiere. Tale rimozione è garantita anche in caso di impianti di affissione diretta da parte delle ditte concessionarie, con riduzione proporzionale del canone annuo, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della TOSAP.

6. Nei cantieri edili può essere autorizzata la collocazione di impianti pubblicitari/affissioni dirette che perimetrano la zona interessata alla costruzione. In tal caso, oltre all'imposta comunale sulla pubblicità, è dovuto il corrispettivo di cui all' art. 5, comma 4, rapportato al periodo di operatività del cantiere. Per le frazioni di anno inferiori a mesi tre, il corrispettivo è dovuto in proporzione all'effettiva durata.

ARTICOLO 6 SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1. La sostituzione degli impianti di affissione pubblica deteriorati avverrà gradualmente, per stralci funzionali (vie o zone della città), anche con esternalizzazione del servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sulla base dei criteri definiti dal presente Piano e nel rispetto del Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo.

ARTICOLO 7 TIPOLOGIE DI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. Sul territorio comunale (spazi pubblici e privati) è ammessa unicamente l'installazione di impianti per le affissioni delle seguenti tipologie (Allegato A - figure 1/22):

- cm 70 X 100 stelo (su palo)
- cm 70 X 100 a parete
- cm 70 X 100 standardo (su pali)

- cm 100 X 140 stelo (su palo)
- cm 100 X 140 a parete
- cm 100 X 140 a standardo (su pali)

- cm 140 X 200 a parete
- cm 140 X 200 standardo (su pali)

- cm 200 X 140 a parete
- cm 200 X 140 standardo (su pali)

- cm. 200 x 200 a parete

- cm 600 X 300 a parete
- cm 600 X 300 standardo (su pali)

2. Tutti gli impianti sono realizzati con struttura di sostegno in profilati metallici protetti dalla corrosione e verniciati con procedimenti che assicurino assenza di manutenzione, nel colore RAL 7012 grigio o 7026 grigio più scuro. I pannelli di supporto per i manifesti saranno realizzati con materiali protetti dalla corrosione o inossidabili (lamiera zincata, alluminio, acciaio inox, derivati plastici) e saranno fissati alla struttura con sistemi che ne rendano agevole la rimozione per esigenze di manutenzione o sostituzione.

ARTICOLO 8 COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE - DEROGA DISTANZE

1. Le caratteristiche e le dimensioni dei manifesti determinano i criteri di massima da seguire per la collocazione degli impianti:

- **Locandine** di formato inferiore al 70x100: per tale tipologia di messaggi pubblicitari è consentita la sola collocazione in vetrine di negozi e simili a cura e spese del committente, previo pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità nella misura prevista dalla vigente normativa;
- **Manifesti funerari cm 35 x 40**: per tale tipologia l'affissione dovrà avvenire su impianti disposti in piccole serie di 1 a 3 elementi, su supporti 70 X 100 o 100 X 140 o 200x 200;
- **Manifesti cm 70 X 100**: l'affissione dovrà avvenire su impianti disposti in piccole serie da 1 a 5 elementi, su supporti 70 X 100 o 140 x 200. Sono realizzati in questo formato la maggior parte dei manifesti culturali, istituzionali e commerciali di ambito locale;
- **Manifesti cm 100 X 140**: l'affissione dovrà avvenire su impianti disposti in serie da 2 a 5 elementi, su supporti 100 X 140. Sono realizzati in questo formato manifesti commerciali, nonché culturali, sociali o istituzionali di maggiore interesse;
- **Manifesti cm 140 X 200 e 200 X 140**: l'affissione dovrà avvenire su impianti disposti in serie da 2 a 3 elementi, su supporti 140 x 200 o 200 x 140. Formato quasi esclusivamente commerciale, anche se utilizzato per pubblicizzare attività culturali aventi grande rilevanza;
- **Poster cm 600 X 300**: L'affissione dovrà avvenire su singoli impianti non luminosi e/o non illuminati da fari o su impianti, aventi le medesime caratteristiche, disposti in serie di 2 elementi, secondo lo spazio disponibile, affiancati e visibili da uno o ambo i lati. Questo formato è usato in prevalenza per messaggi commerciali da affiggere su impianti con autonomo supporto a parete o a stendardo e ne è consentita la collocazione anche nel centro abitato. In considerazione dell'ingombro e del forte impatto visivo tali impianti possono essere dislocati anche lungo strade di scorrimento, nei parcheggi pubblici, in prossimità di centri commerciali o impianti sportivi o di aree demaniali e, comunque, su aree caratterizzate da ampie visuali libere in modo da non creare intralcio o pericoli alla circolazione. Non è consentita la collocazione di detti impianti all'interno delle rotatorie poste nel centro abitato mentre ne è consentita la collocazione all'esterno parallelamente all'asse stradale e ad una distanza minima di mt 2,5 dalla medesima sede stradale.

2. Per il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, fatta eccezione degli impianti posti parallelamente all'asse stradale e/o appartenenti alla medesima azienda pubblicitaria, sono consentite le seguenti deroghe alle distanze minime di cui all'art. 51, 4° comma, del DPR 495/92, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del cod. str.:

- ✓ Limite minimo distanza cartello dalla strada, cm. 80 (distanza da computare a partire dal margine esterno del marciapiede - Sul marciapiede non può essere collocato alcun cartello da parte di privati);
- ✓ Limite minimo distanza cartelli di cui all'art. 51, comma 4, lettera c), DPR 495/92 (tranne segnali di indicazione), mt. 20;
- ✓ Limite minimo distanza segnali di indicazione, mt 15.

ARTICOLO 9 DEFINIZIONE CARTELLI PUBBLICITARI

1. I cartelli pubblicitari sono rappresentati da manufatti bidimensionali inseriti in idonea struttura sorretta da unico palo o da due pali, con una sola o entrambe le facce realizzate con pannello serigrafato o similare, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, diversi da quelli destinati ad affissione pubblica e diretta e disciplinati dagli articoli precedenti del Piano. Possono essere direttamente luminosi o illuminati da apposito supporto. Sono compresi in questa definizione i mezzi con messaggio pubblicitario prevalentemente di tipo commerciale che non comportano l'affissione di manifesti, riservati ad

un solo emittente del messaggio pubblicitario, installati su spazi pubblici o privati che non sono sede o pertinenza accessoria dell'attività oggetto del messaggio pubblicitario.

2. I cartelli pubblicitari possono essere installati esclusivamente lungo la SS. 16 e lungo la SS. 150, nel rispetto del Codice della strada e del regolamento edilizio comunale.

ARTICOLO 10 TIPOLOGIE CARTELLI PUBBLICITARI

1. I cartelli pubblicitari devono avere le seguenti caratteristiche: le strutture di sostegno devono essere realizzate in profilati metallici adeguatamente protetti dalla corrosione e verniciati nel colore RAL 7012 grigio o 7026 grigio più scuro. Possono essere **autorizzati impianti della tipologia meglio descritta nell'allegato "B", con pannelli a forma rettangolare e delle seguenti dimensioni:**

- cm 70 X 100
- cm 100 X 140
- cm 140 X 200
- cm 200 X 140

2-bis. Sono fatti salvi gli impianti regolarmente autorizzati alla data del 31.12.2016;

ARTICOLO 11 DEFINIZIONE ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

1. Sono definiti altri mezzi pubblicitari gli impianti non compresi tra quelli di affissione e i cartelli pubblicitari, quali:

- **Insegne d'esercizio** che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono o collocate su palo nelle immediate vicinanze e, comunque, entro un raggio di mt. 50 dalla sede dell'attività stessa. La struttura portante delle insegne (pali) può essere collocata sul margine esterno o sul margine interno del marciapiede (*spazio ricadente tra la carreggiata e il filo dei pali della pubblica illuminazione e/o delle aiuole collocate sul marciapiede*), in modo da non intralciare il regolare transito dei pedoni e/o dei dispositivi mobili su ruote (ausili per la mobilità). Non è consentito, inoltre, collocare i pali sulla carreggiata o sui margini della stessa. I pali, ancorchè risultanti in regola con il presente P.G.I., dovranno essere rimossi entro un mese dalla cessazione dell'attività; in alternativa, potranno essere ceduti entro il medesimo termine al soggetto subentrante, previa autorizzazione dell'Ente. I pali relativi ad insegne esistenti che risultino in contrasto con il presente articolo, invece, dovranno essere comunque rimossi entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività mentre, in caso di modifica e/o ammodernamento dell'insegna d'esercizio e/o della relativa struttura portante, dovranno essere spostati e ricollocati in posizione conforme al presente Piano, previa autorizzazione dell'Ente. Resta fermo che le insegne d'esercizio devono essere collocate preferibilmente sulle facciate dei fabbricati in cui sono insediate le attività.
- **Impianti pubblicitari a messaggio variabile**, giornale grafico luminoso, ecc...
- **Impianti pubblicitari c.d. "ripetitivi"**, gonfaloni ecc... (collocazione sul territorio ad esclusione del lungomare capoluogo/zona pedonalizzata Via Latini-Via Garibaldi e del lungomare di Cologna Spiaggia - zona C - , nonché di parchi, giardini, aiuole, pali P.I., cabine ecc...) in serie da due, da tre, da quattro fino ad un massimo di cinque;
- **Impianti pubblicitari installati con carattere di provvisorietà** in occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, ecc.;
- **Strutture di proprietà comunale** realizzate per la promozione di eventi di interesse culturale, turistico, sportivo, ecc.;
- **Impianti pubblicitari di servizio**, quali totem, orologio, pensilina, palina trasporto pubblico, (figure 26, 27, 28, 29, 30), oltre a panchine, rastrelliere biciclette, cestino parta rifiuti ecc...aventi uno spazio massimo per la targhetta pubblicitaria di cm. 12 x 6

2. I mezzi pubblicitari che precedono rimangono esclusi dai limiti collocativi e quantitativi, dai corrispettivi e dai criteri tipologici indicati nel presente Piano, fatto salvo quanto

espressamente previsto nel presente articolo. Sono soggetti, comunque, alle disposizioni e limitazioni previste dalla normativa nazionale e regolamentare riportata in via esemplificativa all'art. 13.

3. La normativa riportata nell'ambito del punto riferito alle insegne di esercizio del presente articolo è diretta a disciplinare l'installazione di tutti gli impianti pubblicitari e non solo le insegne d'esercizio.

ARTICOLO 12 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE - DIVIETI

1. L'installazione di qualunque cartello o mezzo pubblicitario è subordinata al rilascio di autorizzazione, fino a raggiungere il limite quantitativo (se ricadente nelle categorie soggette a limitazione), secondo le procedure e le norme previste dal Regolamento sulla Pubblicità.

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario, deve essere saldamente fissata, a cura e spese del concessionario/titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, ben visibile, contenente le seguenti informazioni:

- Denominazione, sede sociale, P.IVA e numero telefonico del concessionario;
- Numero e data dell'atto di concessione/autorizzazione;

3. In sede di rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D. Lgs. 285/1992 e, comunque, con decorrenza dalla data di approvazione del presente Piano, è dovuto il corrispettivo di cui all'art. 27 del medesimo decreto e all'art. 53 del D.P.R. 495/1992. Le misure del corrispettivo pari ad € 10/mq. (zona F compresi centri storici) ed € 20/mq (zone A/E), saranno aggiornate annualmente secondo quanto disposto dal comma 7, del citato art. 53 del D.P.R. 495/1992.

4. Per l'installazione di transenne pedonali (figure 23 e 24 allegato A e figura n. 31), si applica il medesimo corrispettivo di cui al precedente comma 3, oltre all'imposta comunale sulla pubblicità ed alla TOSAP. L'autorizzazione ha la durata di anni tre, rinnovabile per ulteriori tre anni.

5. Per l'installazione di preinsegne o frecce segnaletiche (**che devono essere conformi alle tipologie di cui all'allegato "C"**) dislocate lungo strade, curve, incroci, rotonde, in serie da 2,3 o più elementi, secondo lo spazio disponibile, l'autorizzazione è pari ad anni 10 (Cfr. comma 5, art. 9, regolamento sulla pubblicità). Anche in questo caso è dovuto il corrispettivo di cui al precedente comma 3, oltre all'imposta comunale sulla pubblicità.

6. Nella Riserva naturale guidata Borsacchio, nel lungomare capoluogo, nel lungomare di Cologna Spiaggia e nella zona pedonalizzata di Roseto capoluogo Via Latini/Via Garibaldi - zona C, è vietata l'installazione di cartelli /mezzi pubblicitari;

7. In caso di impianti da collocare in zone gravate da vincoli paesaggistici, ambientali ecc..., l'autorizzazione è subordinata anche all'ottenimento del parere da parte dell'Ente competente.

8. La collocazione di impianti nei centri storici di Montepagano e Cologna Paese, deve essere valutata con particolare riguardo al decoro e all'arredo urbano e con riferimento ai rispettivi regolamenti di attuazione.

9. E' fatto divieto di utilizzare carrelli mobili pubblicitari sul territorio (anche su suolo privato).

10. Al fine di ridurre il numero di strutture collocate sul territorio (pali) è consentita l'installazione di insegne di esercizio da parte delle attività anche su pali di proprietà di terzi (anche nel caso in cui questi ultimi non siano titolari di alcuna attività nel raggio di 50mt), fermi restando gli obblighi di rimozione di cui all'articolo 11 in caso di cessazione di tutte le attività che utilizzano il palo in parola.

ARTICOLO 13 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. L'attuazione del Piano è informata al rispetto del Regolamento sulla pubblicità, approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 25.10.1995, del regolamento edilizio e di specifiche norme contenute in altri Regolamenti comunali, nonché del D.Lgs. 30/04/92 n. 285

(nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada) e del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

ARTICOLO 14 NORME TRANSITORIE

1. Per gli impianti pubblicitari per affissione diretta attualmente collocati su spazi privati (Impianti di diverse dimensioni, anche 6 x 3:mq. 817), è consentita la permanenza per un periodo di anni tre dalla data di approvazione del Piano Generale degli Impianti, fermo restando l'adeguamento alle caratteristiche e tipologie previste nel presente P.G.I. L'autorizzazione/concessione in sanatoria può essere rinnovata per un periodo di ulteriori anni tre. I titolari di tali mezzi, collocati su suolo privato alla data del 31.12.2006, come risultante dalla documentazione in atti, possono presentare istanza di autorizzazione/concessione in sanatoria entro 60 giorni dall'approvazione del P.G.I., fermo restando la compatibilità con il regolamento edilizio comunale.

2. La regolarizzazione degli impianti di cui al comma precedente, può avvenire anche mediante lo spostamento degli stessi in collocazione diversa da quella originaria. Costituisce requisito indispensabile per la ricevibilità dell'istanza di autorizzazione/concessione in sanatoria, il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2006 e 2007. Per l'anno 2007 all'istanza deve essere allegata almeno la prima delle quattro rate dell'imposta complessivamente dovuta. Il piano di rateizzazione dovrà, comunque, prevedere il pagamento integrale dell'imposta entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione/concessione in sanatoria, pena la revoca della stessa e la conseguente rimozione degli impianti.

3. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria (per tale fattispecie non opera il silenzio assenso), è dovuto il pagamento di un canone pari ad € 10/mq. (zona F compresi centri storici) ed € 20/mq (zone A/E), oltre all'imposta comunale sulla pubblicità. Il pagamento del canone e dell'imposta costituisce condizione essenziale per ottenere l'autorizzazione/concessione in sanatoria, fermo restando che in mancanza, l'autorizzazione sarà negata e gli impianti dovranno essere immediatamente rimossi. Per il periodo successivo (rinnovo autorizzazione/concessione in sanatoria per ulteriore di anni tre) la misura del canone è adeguata a quella pagata dai concessionari di impianti di affissione diretta su aree pubbliche poste nella medesima zona.

4. Per gli impianti pubblicitari per affissione diretta attualmente collocati su spazi pubblici (Impianti di diverse dimensioni, anche 6 x 3) in essere al 31.12.2006, come risultante dalla documentazione in atti, è consentita la permanenza sino all'individuazione dei concessionari di cui all'art. 5 del P.G.I. e, comunque, non oltre il 30.6.2008, fermo restando il pagamento del canone pari ad € 10/mq. (zona F compresi centri storici) ed € 20/mq (zone A/E), a decorrere dall'approvazione del presente Piano e il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Dato per letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
AVV. SABATINO DI GIROLAMO

II SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FABIOLA CANDELORI